

Al Rev. Parroco
della Parrocchia dei Ss. Faustino e Giovita
Via S. Faustino 74, 25122 Brescia
santifaustinoegiovita@diocesi.brescia.it

DOMANDA DI BATTESIMO PER UN FIGLIO MINORE

Rev. Parroco,

Padre: Io (cogn.) (nome) nato il
a Prov.; tel./cell.:
email:; residente in via n.
Comune di Prov., Stato, nel territorio
della Parrocchia di e di cittadinanza,
figlio di (padre) e di (madre),
a) battezzato nella Chiesa cattolica romana il oppure: battezzato in altra confessione
cristiana (specificare):; non battezzato;
b) già cresimato; oppure: non ancora cresimato;
c) praticante nella Parrocchia/chiesa di oppure: non sono praticante;

e

Madre: Io (cogn.) (nome) nata il
a Prov.; tel./cell.:
email:; residente in via n.
Comune di Prov., Stato, nel territorio
della Parrocchia di e di cittadinanza,
figlia di (padre) e di (madre),
a) battezzata nella Chiesa cattolica romana il oppure: battezzata in altra confessione
cristiana (specificare):; non battezzata;
b) già cresimata; oppure: non ancora cresimata;
c) praticante nella Parrocchia/chiesa di oppure: non sono praticante;

in qualità di genitori/tutori legali, chiediamo che nostro figlio/a:

(cogn.) (nome) nato/a il
a Prov.: Stato

sia battezzato secondo il rito della Chiesa Cattolica Romana.

Noi genitori/tutori legali, dichiariamo inoltre:

- che conosciamo il significato e il valore del sacramento del battesimo cattolico, che introduce alla vita di Dio e inserisce il battezzato nella comunità dei figli di Dio, che è la Chiesa.
- che siamo consapevoli di dover garantire al figlio/alla figlia battezzata una educazione cristiana e pertanto ci impegniamo ad essergli di esempio con la propria vita, ad operare perché, crescendo, con fedeltà partecipi alle iniziative promosse dalla propria Parrocchia per la formazione alla fede dei battezzati e per la loro preparazione ai sacramenti della Confessione, dell'Eucaristia e della Confermazione.

In fede,

.....
(padre)

.....
(madre)

Luogo e data:

Data/periodo ipotetico della celebrazione del battesimo:.....

Noi genitori/tutori legali le segnaliamo, infine, che abbiamo scelto come:

Madrina nata il

nata a tel./email

Padrino nato il

nato a tel./email

Alcune norme del Codice di Diritto Canonico

Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa

PARTE I - I SACRAMENTI

TITOLO I - IL BATTESIMO

(Can. 849-878)

CAPITOLO I (Cann. 850-860)

LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

(...)

Can. 851 - La celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto:

1) **l'adulto** che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e, per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate;

2) **i genitori di un bambino** da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco, personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole.

Can. 852 - §1. Le disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.

§2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.

(...)

Can. 855 - I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.

Can. 856 - Anche se il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia pasquale.

Can. 857 - §1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio.

§2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.

(...)

CAPITOLO III (Cann. 864-871)

I BATTEZZANDI

Can. 867 - §1. I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.

§2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio.

Can. 868 - §1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:

1) che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;

2) che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica, fermo restando il §3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.